Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 aprile 2009

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

SEZIONI UNITE

RIUNIONE MARTEDI' 7 APRILE 2009

1) Ricorso Sig. FORTUNATO Daniele calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Società Pescara Calcio S.p.A.
avverso le sanzioni:
- mesi 6 di squalifica;
- ammenda di € 5.000,00,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 30 Statuto F.I.G.C. n. 3887/783 pf 07-08/AM/ma del 20.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'12.3.2009)

2) Ricorso DELFINO PESCARA 1936 S.r.l.
avverso la sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di € 10.000,00, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato – n. 3887/783pg07-08/AM/ma del 20.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 12.3.2009)

Riuniti i reclami nn. 1) e 2) rispettivamente:
- **RESPINGE** l'appello presentato dal Sig. Fortunato Daniele.

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** l'appello presentato dalla società Delfino Pescara 1936 S.r.l. e, per l'effetto, infligge la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

3) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE - nota prot. 4395 n. 657-658-659-660-661-662-663/PF 06-07/SP/ad del 6.2.2009 - a carico degli Agenti di Calciatori:

- CALLERI Riccardo per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del Regolamento Agenti previgente, in relazione all'art. 4, comma 2 lett. c) del medesimo Regolamento;

- MOGGI Alessandro per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del Regolamento Agenti previgente in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c), 10, comma 3, 12, comma 3 e 15 comma 1 del medesimo Regolamento nonché dei punti III e VI Codice Condotta Professionale;

- ZAVAGLIA Francesco per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del Regolamento Agenti previgente, in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c) e 15, comma 1 del medesimo Regolamento;

- GALLO Pasquale, per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del Regolamento Agenti previgente, in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c), 10, commi 1 e 3 e 15, comma 1 del medesimo Regolamento.

In parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, **INFLIGGE** le seguenti sanzioni:

- Alessandro Moggi: la sospensione dall'Albo nella misura di anni 4 a far corso dalla data della sospensione cautelare, e la sanzione pecuniaria di € 250.000,00;
- Francesco Zavaglia: la sospensione dall'Albo nella misura di mesi 18, e la sanzione pecuniaria di € 100.000,00;
- Pasquale Gallo: la sospensione dall'Albo nella misura di mesi 12, e la sanzione pecuniaria di € 50.000,00.

PROSCIOGLIE Riccardo Calleri dagli addebiti contestati.